

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: +39 090 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: + 39 030 46383
Fax: + 39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it



in partnership con



Newsletter Gennaio - 2019



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. **Approfondimenti** **Legge di Bilancio 2019**

1.1 **Estensione del regime forfettario**

Il regime forfettario è stato esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 Euro: viene esclusivamente prevista l'esclusione dal regime in esame per coloro che esercitano la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta.

Vengono altresì esclusi non solo gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazioni, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni: la mera partecipazione ad una S.r.l. non costituisce, quindi, di per sé una causa di esclusione.

1.2 **Riporto perdite per i soggetti Irpef**

La **Legge di Bilancio 2019**, modificando le previgenti disposizioni, prevede il riporto senza alcun limite di tempo delle perdite per tutti i soggetti Irpef (sia in contabilità semplificata che ordinaria): le perdite pertanto potranno essere riportate nel limite dell'80% dei redditi conseguiti negli esercizi successivi per l'intero importo che vi trovi capienza, analogamente a quanto previsto per i soggetti Ires.

Le nuove regole troveranno piena applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e pertanto già dal 2018.

1.3 **Perdite 2017 contabilità semplificata**

La **Legge di Bilancio 2019** introduce una specifica disciplina transitoria per i contribuenti in contabilità semplificata, la quale troverà applicazione anche con riferimento alle perdite realizzate nel 2017 (come accennato nel paragrafo precedente).

La richiamata disciplina dispone che:

- le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
 - nei periodi d'imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% degli stessi redditi, per l'intero importo che in essi trova capienza;
 - nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che in essi trova capienza.
- le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% ed al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che in essi trova capienza;
- le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che in essi trova capienza.

1.4 **Super ed Iper ammortamento**

Il super ammortamento **NON** è stato prorogato per il 2019.

L'iper ammortamento invece, pur essendo stato prorogato, presenta alcune revisioni nell'applicazione del beneficio. Sono infatti

previste nuove maggiorazioni:

- Maggiorazione del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- Maggiorazione del 100% per investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
- Maggiorazione del 50% per investimenti oltre i 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni di Euro.

La maggiorazione del costo non si applica invece sulla parte di investimenti complessivi eccedente il citato limite di 20 milioni di Euro. Il nuovo meccanismo applicativo è evidente come preveda maggiori benefici nel caso di investimenti inferiori a 2,5 milioni di Euro.

1.5 Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

La **Legge di Bilancio 2019** propone nuovamente la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio di esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

1.6 Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene nuovamente confermata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato venga assoggettato ad imposta sostitutiva: a differenza di quanto previsto precedentemente, l'imposta sostitutiva dovuta risulterà essere pari all'11% per le partecipazioni qualificate alla data del 1° gennaio 2019 e pari al 10% per le partecipazioni non qualificate. Per quanto concerne la rideterminazione del valore dei terreni, l'aliquota è stata fissata in una misura pari al 10%.

1.7 Bonus edilizi

Sono state prorogate al 2019 tutte le detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici: risulta altresì rinnovata la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde.

1.8 Cartelle esattoriali

La **Legge di Bilancio 2019** consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini Irpef ed Iva.

Oltre all'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, i soggetti interessati possono versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi come di seguito specificato:

- 16% in caso di Isee del nucleo familiare non superiore ad 8.500 Euro;
- 20% in caso di Isee del nucleo familiare compreso tra 8.501 e 12.500 Euro;
- 35% in caso di Isee del nucleo familiare compreso tra 12.501 e 20.000 Euro.

È invece previsto il versamento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e di interessi nella misura del 10% per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012.

Al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, il cui versamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 od in 5 rate fino al 31 luglio 2021, è necessario che il debitore presenti apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019.

2 Brevi

2.1 SOCIETÀ - Cass. civ. Sez. II Sent., 04/12/2018, n. 31313 (rv. 651601-01)

La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/12/2012).

2.2 BANCA - Cass. Civ. Sez. I, 15/11/2018, n. 29464

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia", od altra equivalente - comporta una cessione del credito, investendo il giratario di una legittimazione piena a titolo di proprietà, attributiva di tutti i diritti derivanti dal titolo, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Pertanto, in caso di fallimento del cliente, l'eventuale azione revocatoria fallimentare da parte del curatore può avere per oggetto il negozio di sconto bancario, con riguardo all'epoca della sua conclusione, ma non pure il pagamento (successivamente) effettuato alla banca dal debitore cartolare.

2.3 BANCA - Corte d'Appello Brescia Sez. I Sent., 03/12/2018

In materia di contratti bancari, deve ritenersi ammissibile la domanda di accertamento del carattere indebito delle somme trattenute dalla banca, qualora proposta in pendenza di rapporto di conto corrente. Il correntista, invero, avvedutosi, sin dal momento dell'annotazione, della illegittimità dell'addebito in conto, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.

2.4 LAVORO - Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/2018, n. 29401

In tema di lavoro subordinato, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato.

2.5 LEASING - Cass. Civ. Sez. II, 25/10/2018, n. 27162. Est. Scarpa

In tema di condominio, il generale potere ex art. 1137 c.c. di impugnare le deliberazioni condominiali in relazione alle spese necessarie per le parti comuni dell'edificio compete al proprietario della singola unità immobiliare, mentre non spetta all'utilizzatore di un'unità immobiliare in leasing, essendo lo stesso titolare non di un diritto reale, ma di un diritto personale derivante da un contratto ad effetti obbligatori che rimette il perfezionamento dell'effetto traslativo ad una futura manifestazione unilaterale di volontà del conduttore. Né, ai fini della legittimazione dell'utilizzatore in leasing alla partecipazione all'assemblea ed alla correlata impugnativa, può rilevare il principio dell'apparenza del diritto, dando valore dirimente al fatto che quegli si comportasse abitualmente come fosse un condomino, non trovando motivo di applicazione i principi di affidamento e di tutela dell'apparentia iuris nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti ad esso.

2.6 FRODE FISCALE - Cassazione penale, 11/12/18 n. 55352

La sentenza in oggetto ribadisce l'orientamento secondo il quale i destinatari delle norme di cui al d.lgs. n. 74/00 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, nongia rapportandosi alle mere qualifiche formali; di conseguenza, anche il direttore generale è responsabile della frode fiscale se emerge la prova dell'esercizio da parte sua, in termini non occasionali, delle funzioni tipiche dell'amministratore di diritto.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
